

SOTTOMISURA 5.2

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La Sottomisura sostiene la ripresa delle attività produttive attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione delle strutture e/o delle dotazioni aziendali danneggiate da calamità naturali o da eventi atmosferici, con interventi per il ripristino di:

- strutture aziendali inserite nel ciclo produttivo aziendale (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.);
- potenziale produttivo danneggiato o distrutto dalle calamità naturali (impianti arborei, animali);
- macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente **Operazione** in cui si articola:

5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali.

I **beneficiari** sono le imprese agricole (in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro, anche in forma associata).

Importi e aliquote di sostegno

L'agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell'investimento ammissibile. Dall'aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino.

Al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati, non deve superare il costo totale dell'investimento e l'importo massimo fissato dalle disposizioni nazionali.

L'Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all'importo del danno riconosciuto ammissibile dall'Amministrazione.

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA USI CIVICI, CREDITO E CALAMITÀ NATURALI

Dirigente MASSIMO MARIA MADONIA

tel. 06.51688293

email mmadonia@regione.lazio.it

ANTONIO MARANGI

tel. 06.51688281

email amarangi@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali

Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede, inoltre, interventi per favorire la ripresa delle attività produttive attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali o da eventi atmosferici assimilabili attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione delle strutture e/o delle dotazioni aziendali danneggiate, con interventi per:

- il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo produttivo aziendale;
- il ripristino del potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/ distrutto dalle calamità naturali;
- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi medesime caratteristiche tecniche.

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc., impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva” e successive modifiche.

Beneficiari

Impresa agricola che deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato membro, anche in forma associata.

Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR):

- il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo produttivo aziendale danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eventi atmosferici;
- il ripristino delle potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/ distrutto dalle calamità naturali o da organismi nocivi;
- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi simili caratteristiche tecniche;
- le spese generali.

I macchinari sono considerati come potenziale di produzione agricola, di conseguenza il restauro delle macchine danneggiate da calamità naturale è considerato ammissibile. Se la macchina è distrutta, l'acquisto di nuove macchine è considerato ammissibile.

Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, i diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche del

programma può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato:

- al riconoscimento formale, da parte delle autorità nazionali competenti che si è verificata una calamità naturale e che questa calamità o le misure adottate dalla Regione Lazio a norma della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U. L. 169 del 10.7.2000, pag. 1) per eradicare o contenere una malattia o parassiti delle piante, ha causato la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo pertinente.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche localizzate nelle zone svantaggiate del Lazio si darà priorità agli interventi localizzati in tali ambiti territoriali.

Per incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole condotte da giovani imprenditori e dai imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si darà inoltre priorità ad interventi per il ripristino in aziende zootecniche. Il contributo sarà ripartito in funzione dell'intensità del danno.

Ai soli fini della presente sottomisura:

- per giovane imprenditore agricolo, si intende un imprenditore agricolo con età inferiore a 40 anni alla data dell'inizio dell'evento calamitoso;
- per azienda zootecnica si intende un'azienda agricola con una consistenza dell'allevamento media annua aziendale non inferiore a 5 UBA.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell'investimento ammissibile.

Dall'aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino, in particolare quelli previsti ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82.

Al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati non deve superare il costo totale dell'investimento e l'importo massimo sostegno fissato dalle disposizioni nazionali.

L'Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal presente bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all'importo del danno riconosciuto ammissibile dall'Amministrazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. **CP8** mancato rispetto degli impegni;
2. **CP15** errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. **CP10** rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli impegni;
2. **APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità

dell'infrazione;

- **APC7** verifica del rispetto degli impegni;
- **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
- **APC6** applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc., impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Informazioni specifiche della misura

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli investimenti che si intende porre in essere con la sottomisura 5.1.1 sono collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi prevengono la distruzione delle colture a seguito di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni. Gli interventi di prevenzione, infatti, non possono essere considerati puntuali ma devono necessariamente far parte di una pianificazione integrata poiché la problematica di una determinata porzione di territorio è solitamente dovuta a molteplici fattori di tipo areale. Le azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficaci sono a scala territoriale (comunale o sovracomunale), con effetti molto più significativi e risolutivi anche a livello locale, e non potrebbero in nessun modo essere assegnati direttamente agli agricoltori, che conoscono l'effetto sul loro terreno coltivato sul quale però si può intervenire con piccole azioni di ripristino, ma non di prevenzione. Un approccio finalizzato alla realizzazione di micro-azioni realizzate sulle singole unità produttive, oltre a non essere risolutivo, potrebbe essere in alcuni casi dannoso in quanto una conoscenza limitata del territorio potrebbe amplificare determinate problematiche e incrementare i danni.

Si è deciso che gli interventi suddetti, per la loro rilevante ricaduta su estese aree agricole, non possano essere ricondotti all'azione del singolo imprenditore ma debbano essere eseguiti in una logica territoriale per la quale è più confacente l'azione dell'Ente pubblico.